

1. **Indennità di trasferta**
2. **Disposizioni disciplinari**
3. **Responsabilità dell'autista**
4. **Conservazione del materiale e delle merci**
5. **Tempi di guida e riposo**
6. **Disposizioni Aziendali e norme comportamentali**

(CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 19)

Art. 19.

1. INDENNITA' DI TRASFERTA

.....

Corresponsione della indennità di trasferta: l'indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti:

1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale, sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località:

2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;

3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea e' costituita da più atti di concessione;

4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza;

e) Frazionamento della indennità di trasferta: nei casi di cui alla lettera d) l'indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta:

- nella misura intera per assenza della residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24;
- nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21;
- nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore.

La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto;

f) Calcolo della durata di trasferta:

l'assenza dalla residenza viene calcolata dallo orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso.

Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione dell'indennità di trasferta.

g) Pernottamento:

qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicurato gli dall'azienda, 'indennità' di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in sua sostituzione, verrà corrisposta una indennità di pernottamento nella misura di L. 150 (vedasi anche art. 21).

h) Servizi turistici:

nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l'azienda corrisponderà in sostituzione dell'indennità di trasferta l'indennità di L. 300 per ogni pasto. Analogamente si procederà negli altri servizi turistici quando si aggiunga un accordo tra l'azienda e i lavoratori.

i) Altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti:

l'indennità di trasferta assorbe quella sostitutiva di mensa di cui all'art. 22 e il concorso pasti di cui all'art. 20.

Al personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all'art. 20 si trovi fuori residenza, spetterà l'indennità di cui allo stesso articolo.

Per residenza del personale si intende la località assegnata dall'azienda ad ogni singolo lavoratore.

Nei servizi ad orario determinato l'eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell'art. 7.

In tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verrà corrisposto, un compenso forfettario pari a:

- una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 8 a 12 ore;
- due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 12 a 18 ore;
- tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 18 a 24 ore.

Restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l'eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.

2. Disposizioni disciplinari art. 66 CCNL del 23/7/1976

Per l'infrazione alla disciplina e per gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende commessi dai lavoratori, saranno adottati, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti: - rimprovero verbale; - rimprovero scritto; - multa; - sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa; - licenziamento.

1) il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commette lievi mancanze;

2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata al lavoratore che: già richiamato non osserva l'orario di lavoro;

- ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso;
- arrechi per disattenzione dei danni al materiale;
- si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più grave;
- non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie;
- in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzioni.

3). È punito con la sospensione dal servizio o con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che:

- a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio pubblico;
- b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro;
- c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni con rilevanti alla sicurezza del servizio;
- d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza;
- e) sia trovato addormentato sul lavoro;
- f) pronunci apprezzamenti offensivi o scherzevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoni;
- g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendente;
- h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa;
- i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima.

4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di:

- a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri;
- b) appropriazione, furti, danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione o soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti di trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta la restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze;
- c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio;
- d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose;
- e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione;
- f) ubriachezza in servizio;
- g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda;
- h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi;

i) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenza (*);

l) mancanza in genere di gravità consimili.

(*)= foglio di corsa giornaliero

3. Responsabilità dell'autista art. 67 CCNL del 23/7/1976

Art. 67 - Responsabilità dell'autista L'autista è responsabile dell'autoveicolo che riceve in consegna ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti per la circolazione. Inoltre deve provvedere a segnalare a mezzo di apposito modulo(*) o registro aziendale tutte le deficienze tecniche del veicolo che gli è affidato in consegna.

(*)= foglio di corsa giornaliero

4. Conservazione del materiale e delle merci art. 68 CCNL del 23/7/1976

Art. 68 - Conservazione del materiale e delle merci; danni e trattenute per risarcimento Al personale viaggiante nell'ambito del normale orario di lavoro è affidata la piccola manutenzione e la pulizia delle vetture, intese a conservare le macchine in buono stato di funzionamento. Le operazioni di lavaggio o di lubrificazione non possono essere attribuite al personale viaggiante, a meno che il personale è limitatamente alla vettura in consegna, non abbia compiuto l'orario di lavoro previsto all'art. 4/C. Durante dette operazioni il lavoratore avrà in uso stivaloni di gomma e cappotto impermeabile. Il lavoratore risponde dei danni a lui imputabili; risponde inoltre degli smarrimenti e dei danni causati a bagagli avuti in consegna. I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore, non appena venuti a conoscenza della ditta, e valutati in contraddittorio. L'importo del risarcimento, nella misura convenuta del danno, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.

Regolamentazione dei tempi di guida e di riposo

5. Tempi di guida e riposo

La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose o persone è disciplinata da: regolamento CE 561/2006 se il trasporto si effettua all'interno della Comunità Europea, Confederazione Svizzera o dello spazio economico europeo che comprende anche Norvegia, Lichtenstein ed Islanda accordo AETR se il trasporto interessa altri stati.

Periodo di guida

Il tempo di guida è il tempo che una persona passa alla conduzione di un mezzo. Il periodo di guida giornaliero è la somma dei tempi che il conducente passa effettivamente alla guida del veicolo anche se al di fuori della UE in 24 ore.

Nell'arco delle 24h un conducente non deve superare le 9 ore di guida, elevabili a 10 per due volte la settimana.

Per settimana si deve intendere il periodo che va dalle 00:00 del lunedì fino alle 24:00 della domenica anche se nell'arco di una settimana il conducente può articolare l'attività in qualsiasi momento (esempio dalle 00:00 del martedì fino alle 24:00 del lunedì successivo).

Nell'arco di una settimana cioè di 6 periodi di guida non deve superare le 56 ore di guida.

Interruzioni e soste durante il viaggio

L'attività di guida non può essere continuativa ma si devono prevedere degli adeguati periodi di pausa.

Non si possono mai superare le 4 ore e mezza di guida consecutive.

Dopo questo tempo il conducente dovrà osservare 45 minuti di riposo.

Questa interruzione può essere consecutiva o spezzata da una pausa di 15 minuti più 30 minuti distribuite in 4 ore e mezza di guida (es.: 3 ore di guida 15 minuti riposo 1 ora e mezza di guida 30 minuti di riposo). Durante l'interruzione il conducente non può compiere nessuna incombenza lavorativa.

Riposo giornaliero

Il periodo di riposo regolare prevede 11 ore consecutive o spezzate in due periodi di 9 ore più 3 ore (1 ora bonus) Il periodo di riposo regolare può essere interrotto per esigenze lavorative al massimo due volte per un tempo massimo di 1 ora.

Il periodo di riposo ridotto prevede la riduzione del riposo a 9 ore consentito per tre volte in una settimana cioè tra due riposi settimanali. Le ore in meno dovranno però essere recuperate entro la seconda settimana successiva. Il periodo di riposo ridotto non può mai essere interrotto.

Deroghe

Al conducente è data la possibilità di derogare al rispetto della durata massima alla guida per raggiungere un luogo di sosta appropriato per salvaguardare cose o persone trasportate; tale decisione dovrà tuttavia essere documentata o sui fogli di registrazione del cronotachigrafo analogico o sul retro della stampa del tachigrafo digitale o nel registro di servizio per i conducenti non muniti di dispositivi di controllo.

Si riassume quanto sopra detto sulle norme comportamentali dell'autista:

Il personale prima di prendere servizio è tenuto alla verifica della pulizia dell'autobus, ed al controllo del livello dell'acqua e dell'olio. L'autista come per legge è inoltre tenuto alla verifica dei documenti – carta di circolazione in originale per gli autobus immatricolati a noleggio o della fotocopia con timbro e firma dall'Amministratore per gli autobus immatricolati a linea, con particolare attenzione alla verifica della revisione aggiornata. Deve inoltre controllare l'assicurazione RCA, permessi ZTL ecc.

E' tenuto a consegnare nel più breve tempo possibile i versamenti ed i fogli di servizio completi di tutte le annotazioni previste mentre nella parte posteriore dei fogli deve descrivere dettagliatamente, in caso di sinistro, le modalità e tutti i dati della controparte.

La segnalazione del sinistro deve avvenire immediatamente trasmettendo in azienda eventuali verbali elevati dalle forze dell'ordine e consegnando in caso di responsabilità dell'autista, le ricevute di versamento (anche in copia) dei pagamenti a suo carico.